

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO

Il presente regolamento è redatto in base all'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.

ART. 1

Il presente Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Prato è stato approvato in seduta di Consiglio con deliberazione del 09/06/2026, assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presente Regolamento non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione o interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza qualificata dei Consiglieri. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito dell'Ordine.

CAPITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 2.1 Cariche del Consiglio

Il Consiglio elegge, a maggioranza, al suo interno un Presidente, iscritto alla sezione A dell'Albo, un Segretario e un Tesoriere ed almeno un vice Presidente.

ART. 2.2 Elezione delle cariche del Consiglio

Il Consiglio dell'Ordine dovrà essere convocato secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio procederà ad eleggere con voto palese e nell'ordine: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente viene eletto a maggioranza.

ART. 2.3 Nomina del Vice Presidente

Il Consiglio elegge il Vicepresidente a maggioranza.

ART. 2.4 Nomine all'interno del Consiglio

Il Consiglio elegge tra i Consiglieri medesimi, il referente della Commissione Notule.

Il Consiglio nomina e revoca, tra i Consiglieri medesimi:

1_ I referenti delle Commissioni interne dell'Ordine.

2_ I delegati che s'incaricheranno di tenere attivo e aggiornato lo scambio di informazioni sulle rispettive attività tra Ordine e Consiglio Nazionale degli Ingegneri e tra Ordine ed altri Ordini e la Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri della Toscana.

I Consiglieri nominati dall'Ordine in qualità di responsabili o coordinatori di Commissioni e/o dei rapporti con enti o istituzioni esterne (Università, Regione, Comuni, Stampa ecc.) sono tenuti a relazionare periodicamente, con cadenze stabilite al Consiglio lo stato dei rapporti intrapresi ed è fatto a loro divieto di intraprendere iniziative autonome dalla volontà del Consiglio.

ART. 2.5 – Compiti del Presidente

Ai sensi dell'art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 4 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine e il Consiglio e coordina i lavori del Consiglio e delle Assemblee. Il Presidente dovrà concordare con il Consiglio le linee del suo operare.

ART. 2.6 – Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di dichiarata assenza nell'ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza dell'Ordine. Il Vice Presidente svolge il suo ruolo in un clima di collaborazione fattiva con il Presidente per favorire e migliorare l'attività del Consiglio.

ART. 2.7 – Compiti del Segretario

Oltre agli obblighi previsti dell'art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è altresì compito del Segretario:

- a) redigere il verbale delle sedute;
- b) redigere l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
- c) tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ordine;
- d) vigilare sulle persone dipendenti dell'Ordine;
- e) coordinare le attività di segreteria.
- f) verifica che vengano rispettate le delibere di Consiglio.

ART. 2.8 – Compiti del Tesoriere

Oltre agli obblighi previsti dell'art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è inoltre compito del Tesoriere:

- a) essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;
- b) riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
- c) riscuotere ogni contributo dovuto all'Ordine;
- d) pagare i mandati;
- e) tenere tutti i registri contabili a norma di legge;
- f) provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

ART. 2.9 - Rapporti tra il Consiglio ed i dipendenti ed i collaboratori

Il rapporto tra il Consiglio, nella persona di ogni suo componente, ed il personale dipendente e i collaboratori dell'Ordine dev'essere informato alla massima espressione di professionalità, correttezza e lealtà.

CAPITOLO III - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ART. 3.1 – Convocazione

Il Consiglio è di norma convocato e presieduto dal Presidente. In sua assenza è presieduto dal vice Presidente e in assenza di questi dal Consigliere che fra i presenti risulti il più anziano per l'iscrizione all'Albo, così come per legge.

ART. 3.2 - Ordine del Giorno

Gli Ordini del Giorno sono redatti dalla Segreteria sui temi ed argomenti stabiliti dal Presidente anche su proposta di ciascun Consigliere o dei singoli iscritti. L'argomento proposto all'Ordine del Giorno da almeno 1/3 dei consiglieri sarà di diritto inserito nell'O.d.G.

La Segreteria è tenuta a comunicare ai Consiglieri i contenuti dell'Ordine del Giorno con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi dalla seduta di Consiglio.

L'Ordine del Giorno dovrà essere sempre corredato dalla documentazione relativa ai singoli temi da trattare nella seduta di Consiglio.

Per proporre un tema o un argomento all'Ordine del Giorno dovrà essere fornita, alla segreteria, la documentazione relativa almeno 1 giorno lavorativo prima del termine ultimo per l'invio dell'Ordine del Giorno.

ART. 3.3 - Durata delle sedute

Nella convocazione della seduta dovranno essere indicati l'orario di inizio e termine della seduta.

La seduta potrà durare massimo sei ore e prolungarsi per non più di 30 minuti rispetto all'orario previsto nella convocazione.

All'inizio della seduta saranno stabiliti i tempi stimati per dibattere ciascun argomento all'Ordine del Giorno.

ART. 3.4 - Validità delle sedute

Il Consiglio è valido con la presenza di un numero pari alla metà più uno dei membri.

Il numero legale deve essere raggiunto entro 30 minuti dall'orario stabilito per la convocazione; se questo non viene raggiunto la seduta sarà dichiarata nulla dopo aver registrato i nominativi dei consiglieri presenti.

ART. 3.5 – Attività

Il Consiglio lavora collegialmente.

I Consiglieri isolatamente o non, possono venire incaricati dal Consiglio di preparare e istruire pratiche o esaminare varie problematiche inerenti la professione.

Il Consiglio verifica periodicamente il lavoro dei Consiglieri e delle Commissioni.

Il Consiglio nomina i referenti e su indicazione del consigliere referente i coordinatori delle Commissioni interne dell'Ordine.

ART. 3.6– Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale quello del Presidente.

Tutte le votazioni espresse in Consiglio sono palesi, salvo su specifica richiesta di 1/3 dei Consiglieri e la motivazione di tale richiesta dovrà essere verbalizzata.

Il Consigliere che si presenta alla seduta con ritardo rispetto all'orario di inizio dei lavori, non può intervenire e votare sull'argomento al momento in discussione.

Le Delibere, salvo espressa diversa determinazione del Consiglio, sono esecutive dall'approvazione del verbale di Consiglio.

ART. 3.7 – Pubblicità delle Delibere

Tutte le deliberazioni del Consiglio sono evidenziate nei verbali, accompagnate dalle documentazioni relative ritenute necessarie.

Le Delibere saranno accompagnate dal numero dei Consiglieri presenti, dal numero dei voti favorevoli o

contrari, in caso di voto segreto, e dalle eventuali dichiarazioni di voto, nel caso di voto palese.

Le delibere approvate e non riservate sono consultabili presso la sede dell'Ordine.

ART. 3.8 – Verbali

I Verbali delle sedute di Consiglio vengono redatti a cura del Segretario, sulla base degli appunti e/o registrazioni effettuati durante la seduta.

I Verbali devono riportare integralmente le deliberazioni di Consiglio comprese le dichiarazioni di voto e i risultati delle votazioni, ed ogni altra dichiarazione che ogni singolo Consigliere richieda esplicitamente venga messa a verbale e in questa forma devono essere approvati entro e non oltre le 2 successive sedute.

Quando l'argomento in discussione comporta la valutazione del comportamento e/o della figura di uno o più iscritti, la trattazione e la relativa verbalizzazione sono riservate, salvo specifica richiesta degli interessati ritenuta accoglibile dal Presidente.

I Verbali approvati, per le parti non riservate, sono consultabili presso la sede dell'Ordine.

ART. 3.9 – Presenza in Consiglio

Ai sensi dell'art. 41 della legge 1395/1923, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a cinque adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua sostituzione in base al comma 5 dell'art. 2 del DPR n° 169 dell'8 luglio 2005 che prevede la nomina del primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo.

ART. 3.10 – Pubblicità delle sedute

Le riunioni del Consiglio, salvo quelle che trattano casi riservati, sono pubbliche, limitatamente agli iscritti e su richiesta: la presenza ha funzione di mero auditorio.

Per particolari argomenti all'O.D.G. può essere richiesto il segreto d'ufficio da parte di uno o più Consiglieri qualora non sia specificatamente previsto dalla legge.

ART. 3.11 – Segreto d'ufficio

I Consiglieri e tutti gli iscritti che, per incarico del Consiglio, hanno accesso alle informazioni riservate, sono tenuti alla massima riservatezza in merito alle stesse e nel rispetto della legge 193/2003 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 3.12 – Nomine

Il Consiglio nomina le terne delle Commissioni Edilizie, di quelle Urbanistiche e del Collaudo delle opere in cemento armato e i rappresentanti dell'Ordine nei Concorsi o in Commissioni similari su richiesta degli Enti Pubblici o di privati.

ART. 3.13 – Indennità dei Consiglieri

I consiglieri non hanno diritto ad una indennità per le riunioni di consiglio.

ART. 3.14 – Rimborsi spese dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di attività per conto dell'Ordine.

ART. 3.15 – Riunioni preparatorie del Consiglio

Uno o più Consiglieri possono proporre una riunione dei consiglieri per discutere sui temi concernenti le attività dell'Ordine.

Le riunioni dei Consiglieri saranno così regolate:

- convocazione con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso;
- invio di un ordine del giorno con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso.

Le riunioni hanno carattere esclusivamente consultivo tra i Consiglieri e hanno valenza preparatoria solo nel caso in cui sia presente la maggioranza dei consiglieri.

CAPITOLO IV – COMMISSIONI DELL'ORDINE

ART. 4.1 – Promozione

Il Consiglio promuove e riconosce la costituzione e la funzionalità di Commissioni interne e Territoriali dell'Ordine, con funzione di analisi e studio su temi specifici, su proposta di un consigliere o di singoli iscritti, che ratificherà con apposita delibera.

Il Consiglio si avvale delle attività di studio che verranno svolte dalle varie commissioni per le finalità del ruolo istituzionale di promozione della figura professionale dell'Ingegnere.

ART. 4.2 – Regolamenti delle Commissioni

La commissione notule sarà dotata di un proprio autonomo regolamento

CAPITOLO V – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

ART. 5.1 Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è suscettibile di aggiornamenti e integrazione da Delibere del Consiglio, quando le stesse assumano carattere normativo, come già indicato nell'art. 1 del presente Regolamento.

INTERNE E TERRITORIALI DELL'ORDINE